

# GR\_GERICHTE PVG 2023 7 vom 27. März 2024

GR Gerichte, 2024-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_PVG\\_2023\\_7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2023_7)

FR: GR\_GERICHTE PVG 2023 7 du 27 mars 2024

IT: GR\_GERICHTE PVG 2023 7 del 27 marzo 2024

## Erwägungen

### E. 1

Wahlen

### E. 4

Elezioni

#### E. 4.1

[...]

#### E. 4.2

Se è vero che l'art. 11 cpv. 2 SC non esclude esplicitamente l'eleggibilità in sede di assemblea delle persone che non hanno inoltrato la propria candidatura entro il termine stabilito, allo stesso tempo si potrebbe desumere dal termine di tre settimane sancito dall'articolo che le candidature tardive non possono essere considerate per l'elezione durante l'assemblea. Alla luce delle opinioni contrastanti circa il testo dell'art. 11 cpv. 2 SC, si rende necessario procedere con un'interpretazione della norma giuridica secondo i principi generali, al fine di chiarirne il senso. Anche nel diritto amministrativo trovano parimenti applicazione l'interpretazione grammaticale, storica, logica-sistematica e teleologica, senza che una di esse debba prevalere su un'altra (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,

##### E. 4.2.1

Attraverso l'interpretazione teleologica si vuole definire lo spirito della norma giuridica, la cosiddetta ratio legis, partendo come di consuetudine dal tenore della norma da interpretare (HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, op. cit., n. 120 segg.). Nel caso in esame, senso e scopo del termine di tre settimane per l'inoltro delle candidature (art. 11 cpv. 2 SC) risiedono con ogni probabilità nel voler fornire all'elettorato un'immagine precisa dei candidati su cui l'assemblea comunale andrà a votare. Se il legislatore avesse effettivamente voluto tollerare proposte di candidatura anche in sede di assemblea comunale, l'art. 11 cpv. 2 SC avrebbe dovuto specificarlo, prevedendo per esempio la scadenza del termine per il giorno delle elezioni, oppure essere addirittura silente a riguardo, senza fissare alcun termine preciso. In termini generali, per permettere candidature anche durante l'assemblea comunale, l'art. 11 cpv. 2 SC avrebbe quindi dovuto avere un altro tenore o non esistere affatto.

##### E. 4.2.2

L'interpretazione sistematica mira a determinare il senso di una norma giuridica prendendo in considerazione la sua relazione con altre norme e la sua posizione all'interno dell'ordinamento giuridico. Rilevanti possono essere la struttura sistematica dell'atto

normativo, i rispettivi capitoli, la rubrica e i titoli marginali. Può altresì risultare opportuno considerare il rapporto della norma giuridica con le disposizioni di un altro atto normativo (HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, op. cit., n. 97 segg.). L'art. 11 SC porta il titolo marginale "Eleggibilità" e indica infatti i requisiti per l'elezione in un'autorità comunale. Secondo l'art. 11 cpv. 1 SC qualsiasi cittadino svizzero avente diritto di voto del Comune ha la possibilità di essere eletto in un'autorità comunale. L'art. 11 cpv. 2 SC, problematico per il caso in esame, stabilisce poi in maniera imperativa il suddetto termine per l'inoltro delle candidature, indicando indirettamente che si tratta ugualmente di un requisito di eleggibilità. L'art. 11 SC non regola tuttavia le conseguenze di una candidatura inoltrata tardivamente. A questo proposito appare utile consultare la LDPC, siccome il Comune di C.\_\_\_\_\_ non ha una legge o un regolamento comunale sui diritti politici. La LDPC si applica infatti per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Per il caso in esame risultano pertinenti gli art. 19a segg. LDPC che regolano l'elezione tacita dei membri dei tribunali regionali. In particolare, l'art. 19g LDPC prevede che la commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblichi i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo. A questo proposito è interessante notare che, malgrado 4/7 Wahlen PVG 2023 3 lo Stato comunale non preveda esplicitamente tale pubblicazione, nel caso in esame l'Opponente ha provveduto sua sponte ad informare la popolazione circa i nominativi dei candidati per il municipio 2023-2026, pubblicando il protocollo dell'apertura delle buste pervenute (cfr. doc. 9 dei ricorrenti, proc. V 22 7). Un'altra disposizione della LDPC estremamente pertinente è l'art. 19e LDPC che dispone sull'inoltro delle candidature. Ai sensi del cpv. 1 le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione. Anche la LDPC, come lo SC, prevede dunque un termine preciso entro il quale i candidati devono proporsi. A differenza dello SC, la LDPC prevede tuttavia esplicitamente che le proposte di candidatura inoltrate dopo il suddetto termine non entrino in considerazione (art. 19e cpv. 2 LDPC). Il tenore della LDPC in materia di termini d'inoltro non lascia pertanto alcun dubbio circa il carattere vincolante e imperativo del termine. Alla luce del fatto che lo SC regola unicamente il termine d'inoltro (tre settimane prima dell'elezione, art. 11 cpv. 2 SC) e non le conseguenze dell'inottemperanza dello stesso, considerato inoltre l'art. 1 cpv. 3 LDPC, l'art. 19e cpv. 2 LDPC può essere applicato per analogia al caso in esame, con il risultato che le proposte di candidatura in sede di assemblea comunale non sono ammissibili.

#### **E. 4.2.3**

Al fine di ottenere un'interpretazione dell'art. 11 SC fedele alle ambizioni del legislatore, risulta opportuno considerare anche la genesi della norma, e meglio la storia legata alla sua creazione e gli eventuali lavori preparatori. Si tratta dunque di procedere con un'interpretazione storica, ricercando così il senso che il legislatore ha pensato di dare alla norma in origine (HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, op. cit., n. 101 segg.). Dal verbale dell'assemblea comunale del 29 giugno 2021 – dove sono state presentate le modifiche allo statuto comunale – non si evincono informazioni rilevanti ad eccezione del fatto che la modifica dell'art. 11 SC, nella forma che ci occupa attualmente, sia stata approvata (cfr. doc. E dell'opponente, proc. V 22 5). Nell'ambito dell'approvazione della revisione parziale dello Statuto comunale, il Governo del Cantone dei Grigioni ha ritenuto opportuno commentare l'art. 11 SC come segue: "[...] Non è evidente se il Comune attribuisca a questa norma il significato che l'eleggibilità debba essere limitata e che

possano essere elette esclusivamente le persone che hanno annunciato la propria candidatura, oppure se a questa regola si attribuisca solo un valore informativo. Dal verbale dell'assemblea del 29 giugno 2021 non è possibile evincere alcuna informazione a questo proposito. Nella PTA 1974 n. 3, una decisione datata ma a quanto risulta tuttora valida, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni afferma che in mancanza di una prescrizione esplicita e di tenore diverso d'esortazione del comune a inoltrare le proposte di candidatura entro un certo

4/7 Wahlen PVG 2023 4 termine ha carattere meramente informativo. Pertanto non sono eleggibili solo i candidati proposti per iscritto, bensì tutte le persone che soddisfano i requisiti generali di eleggibilità (avere il diritto di voto nel Comune). Sulla base della giurisprudenza menzionata, in assenza di ulteriori regolamentazioni che disciplinino in dettaglio o concretizzino la procedura di candidatura, si deve presupporre che la presente disposizione abbia carattere informativo". L'opponente si appoggia all'interpretazione del Governo del Cantone dei Grigioni, come pure alla giurisprudenza citata (PTA 1974 n. 3). In quest'ultima sentenza, questo Tribunale ha precisato che in mancanza di una prescrizione legale contraria espressa, l'avviso pubblico di inoltrare proposte elettorali al comune entro un dato termine ha soltanto scopo informativo. Eleggibili sono pertanto non solo i candidati proposti per iscritto o a voce, ma tutte le persone che rispondono alle condizioni generali di eleggibilità (PTA 1974 n. 3, regesto). Tuttavia, tale interpretazione e riferimento giurisprudenziale non possono essere seguiti e applicati al caso in esame. Infatti, la PTA 1974 n. 3 tratta di una situazione diversa e non comparabile alla fattispecie qui esaminata, in quanto il comune coinvolto in tal caso non prevedeva nello statuto comunale alcuna disposizione che imponesse un termine per l'inoltro delle candidature. Quanto affermato dal Tribunale amministrativo nella PTA 1974 n. 3 è pertanto corretto, e meglio, in assenza di una disposizione legale contraria, l'avviso pubblico di inoltrare le liste dei candidati entro un dato termine ha in effetti scopo meramente informativo. Nel caso in esame, tuttavia, il Comune di C.\_\_\_\_\_ ha un articolo nel proprio Statuto comunale che prevede un termine imperativo per l'inoltro delle candidature. Il fatto che il Comune di C.\_\_\_\_\_ abbia, ciononostante, specificato nel comunicato stampa del 31 ottobre 2022 che altri candidati aventi diritto di voto potevano essere proposti direttamente in sede di assemblea comunale, risulta pertanto incorretto. È apprezzabile il tentativo dell'opponente di giustificarsi riprendendo le motivazioni del Governo del Cantone dei Grigioni, per cui il termine all'art. 11 SC avrebbe unicamente carattere informativo, e aggiungendo – in supporto di tale lettura – che non esiste una disposizione comunale volta a regolare le conseguenze dell'inosservanza di tale termine. Va tuttavia ricordato che l'approvazione della revisione parziale dello Statuto comunale da parte del Governo del Cantone dei Grigioni ha unicamente carattere dichiarativo (cfr. art. 80 cpv. 1 LCom). La portata di tale argomentazione e riferimento giurisprudenziale, oltre al fatto che si è rivelata inappropriata per il caso in esame, non è pertanto decisiva. Le argomentazioni e l'interpretazione dell'opponente non trovano il sostegno di questo Tribunale.

### **E. 4.3**

Considerati i risultati dell'esercizio interpretativo appena svolto, il Tribunale amministrativo giunge alla conclusione che l'art. 11 cpv. 2 SC fissa un

4/7 Wahlen PVG 2023 5 termine entro il quale le candidature devono essere imperativamente inoltrate per essere considerate ammissibili, e i candidati, eleggibili. Pertanto, non è corretto assumere che le candidature possano essere proposte ancora in sede

di assemblea comunale, come sostenuto dall'opponente. Malgrado quest'ultimo goda di una certa libertà e autonomia nell'interpretazione delle proprie leggi comunali, è altresì risaputo che nell'ambito di elezioni e votazioni vige un formalismo rigoroso (cfr. decisione del Tribunale federale 1C\_396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 5.2.5 e seg.). Nel caso in esame si impone pertanto l'interpretazione di questo Tribunale. V 22 5 e V 22 7 decisione del 21 febbraio 2023

#### **E. 7**

Elezioni comunali del Municipio. Interpretazione dello statuto comunale. ■Dopo un esame interpretativo, il Tribunale giunge alla conclusione che l'art. 11 cpv. 2 dello Statuto comunale fissa un termine entro il quale le candidature devono essere imperativamente inoltrate per essere considerate ammissibili, e i candidati, eleggibili (consid. 4). Wahlen des Gemeindevorstandes. Auslegung der Gemeindeverfassung. ■Nach einer Auslegungsprüfung kommt das Gericht zum Schluss, dass Art. 11 Abs. 2 der Gemeindeverfassung eine Frist festlegt, innerhalb derer die Kandidaturen zwingend eingereicht werden müssen, damit sie zugelassen und die Kandidaten als wählbar gelten können (E.4). Dai Considerandi: 4. Lo Statuto comunale del Comune di C.\_\_\_\_\_ (SC) prescrive all'art. 11 cpv. 1 concernente l'eleggibilità, che qualsiasi cittadino svizzero avente diritto di voto nel Comune può essere eletto in un'autorità comunale. L'art. 11 cpv. 2 SC statuisce inoltre che le candidature devono essere inoltrate per iscritto al Municipio tre settimane prima dell'elezione.

#### **E. 8**

ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 177 segg; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Staatsrecht,

#### **E. 10**

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 91 segg.). In virtù della cosiddetta pluralità metodologica, è prassi combinare i metodi di interpretazione che meglio si prestano per il caso specifico (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 178), tenendo ad ogni 4/7 Wahlen PVG 2023 2 modo presente che nel diritto amministrativo il Tribunale federale predilige particolarmente l'interpretazione teleologica (cfr. DTF 142 V 299, consid. 5; DTF 140 I 305, consid. 6; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 179).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.